

[illegible][illegible]

		ALLEGATO "A"	
		AL N.RO DI REP. 123500/27029	
		STATUTO	
		ARTICOLO 1	
		Costituzione, Denominazione	
		É costituita un'Associazione di Promozione Sociale denominata	
		"TRIESTECLASSICA APS"	
		(da qui in avanti Associazione).	
		L'Associazione indicherà gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (in appresso "RUNTS") negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.	
		ARTICOLO 2	
		Sede	
		L'Associazione ha sede legale in Trieste.	
		Ove iscritta, l’organo amministrativo è autorizzato a depositare presso il RUNTS apposita dichiarazione in caso di trasferimento dell'indirizzo della sede legale nell'ambito del medesimo Comune, che in ogni caso non comporterà modifica dell'atto costitutivo o dello Statuto; il tutto in via analogica all'art. 111-ter disp. att. c.c.	
		L'organo amministrativo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, succursali, agenzie e	

[illegible]

		<i>ALLEGATO "A"</i>
		<i>AL N.R.O DI REP. 123500/27029</i>
		STATUTO
		ARTICOLO 1
		Costituzione, Denominazione
	E' costituita un'Associazione di Promozione Sociale denominata	
	"TRIESTECLASSICA APS"	
	(da qui in avanti Associazione).	
L'Associazione	indicherà gli estremi di iscrizione nel	
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (in appresso		
"RUNTS") negli atti, nella corrispondenza e nelle		
comunicazioni al pubblico.		
		ARTICOLO 2
		Sede
L'Associazione ha sede legale in Trieste.		
Ove iscritta,	l'organo amministrativo è autorizzato a	
depositare presso il RUNTS apposita dichiarazione in caso di		
trasferimento dell'indirizzo della sede legale nell'ambito del		
medesimo Comune, che in ogni caso non comporterà modifica		
dell'atto costitutivo o dello Statuto; il tutto in via		
analogica all'art. 111-ter disp. att. c.c.		
L'organo amministrativo può istituire e sopprimere, in Italia		
e all'estero, sedi secondarie, succursali, agenzie e		

		ALLEGATO "A"	
		AL N.RO DI REP. 123500/27029	
		STATUTO	
		ARTICOLO 1	
		Costituzione, Denominazione	
		É costituita un'Associazione di Promozione Sociale denominata	
		"TRIESTECLASSICA APS"	
		(da qui in avanti Associazione).	
		L'Associazione indicherà gli estremi di iscrizione nel	
		Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (in appresso	
		"RUNTS") negli atti, nella corrispondenza e nelle	
		comunicazioni al pubblico.	
		ARTICOLO 2	
		Sede	
		L'Associazione ha sede legale in Trieste.	
		Ove iscritta, l’organo amministrativo è autorizzato a	
		depositare presso il RUNTS apposita dichiarazione in caso di	
		trasferimento dell'indirizzo della sede legale nell'ambito del	
		medesimo Comune, che in ogni caso non comporterà modifica	
		dell'atto costitutivo o dello Statuto; il tutto in via	
		analogica all'art. 111-ter disp. att. c.c.	
		L'organo amministrativo può istituire e sopprimere, in Italia	
		e all'estero, sedi secondarie, succursali, agenzie e	

[illegible]

					ALLEGATO "A"	
					AL N.RO DI REP. 123500/27029	
					STATUTO	
					ARTICOLO 1	
					Costituzione, Denominazione	
					É costituita un'Associazione di Promozione Sociale denominata	
					"TRIESTECCLASSICA APS"	
					(da qui in avanti Associazione).	
					L'Associazione indicherà gli estremi di iscrizione nel	
					Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (in appresso	
					"RUNTS") negli atti, nella corrispondenza e nelle	
					comunicazioni al pubblico.	
					ARTICOLO 2	
					Sede	
					L'Associazione ha sede legale in Trieste.	
					Ove iscritta, l’organo amministrativo è autorizzato a	
					depositare presso il RUNTS apposita dichiarazione in caso di	
					trasferimento dell'indirizzo della sede legale nell'ambito del	
					medesimo Comune, che in ogni caso non comporterà modifica	
					dell'atto costitutivo o dello Statuto; il tutto in via	
					analogica all'art. 111-ter disp. att. c.c.	
					L'organo amministrativo può istituire e sopprimere, in Italia	
					e all'estero, sedi secondarie, succursali, agenzie e	

[illegible][illegible][illegible][illegible]

		ALLEGATO "A"	
		AL N.RO DI REP. 123500/27029	
		STATUTO	
		ARTICOLO 1	
		Costituzione, Denominazione	
		É costituita un'Associazione di Promozione Sociale denominata	
		" TRIESTECLASSICA APS "	
		(da qui in avanti Associazione).	
		L'Associazione indicherà gli estremi di iscrizione nel	
		Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (in appresso	
		"RUNTS") negli atti, nella corrispondenza e nelle	
		comunicazioni al pubblico.	
		ARTICOLO 2	
		Sede	
		L'Associazione ha sede legale in Trieste.	
		Ove iscritta, l’organo amministrativo è autorizzato a	
		depositare presso il RUNTS apposita dichiarazione in caso di	
		trasferimento dell'indirizzo della sede legale nell'ambito del	
		medesimo Comune, che in ogni caso non comporterà modifica	
		dell'atto costitutivo o dello Statuto; il tutto in via	
		analogica all'art. 111-ter disp. att. c.c.	
		L'organo amministrativo può istituire e sopprimere, in Italia	
		e all'estero, sedi secondarie, succursali, agenzie e	

[illegible]

rappresentanze.

ARTICOLO 3

Oggetto sociale e finalità

L'Associazione ha per oggetto sociale lo svolgimento, in favore dei propri associati, di loro famigliari e di terzi, avvalendosi in modo prevalente di giovani nel perseguimento degli scopi statutari e dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, delle seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

Dette attività sono riconducibili al disposto di cui alle lettere d), g), i), k) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

In particolare, l'Associazione svolge le seguenti attività:

- organizzare e/o partecipare all'organizzazione, gestire e partecipare a manifestazioni culturali incentrate sulla formazione del "quartetto d'archi" nonché spettacoli teatrali, opere liriche, balletti, concerti, rassegne cinematografiche, mostre, eventi culturali in genere, anche assumendone la direzione artistica diretta, sia in Italia che all'estero;

- organizzare e gestire, sia direttamente che su commissione da parte di terzi, corsi di musica da camera nonché per ogni tipo di strumento musicale, ivi compresa la didattica musicale, di canto, di recitazione, di dizione e fonetica, di produzioni audio-video, di produzioni discografiche, di fonica, di musico-terapia e di altre attività didattiche interdisciplinari;

- promuovere, organizzare e/o gestire congressi, seminari, convegni, stage e giornate di formazione in relazione alle discipline sopra indicate, compresa la istituzione di concorsi e premi di esecuzione musicale e/o di composizione, nel campo della letteratura e di pittura;

- favorire un accesso agevole al mondo della musica e dell'arte da parte dei giovani, allargando l'intervento a persone di ogni età, provenienza, fascia sociale e livello di istruzione, cercando di coinvolgere tutti i cittadini ad eventi musicali e artistici;

- intraprendere un'attività di ricerca musicologica

	finalizzata alla valorizzazione del repertorio cameristico,	
	sinfonico e lirico nazionale e locale, nel suo rapporto con la	
	cultura europea;	
	- promuovere la divulgazione del repertorio cameristico	
	nazionale e locale nel suo rapporto con la cultura europea,	
	sia sul proprio territorio, sia in Italia o all'estero;	
	- promuovere iniziative, eventi e progetti finalizzati	
	all'educazione musicale della cittadinanza, in primo luogo nel	
	proprio territorio;	
	- stipulare convenzioni con enti pubblici e/o privati;	
	- promuovere l'informazione e l'educazione culturale ed in	
	particolare musicale dei cittadini;	
	- collaborare con le altre associazioni di settore e con	
	quelle affini che promuovono l'informazione a favore del	
	raggiungimento degli obiettivi istituzionali;	
	- favorire la crescita della domanda e la formazione del pub-	
	blico, sostenendo programmi in decentramento e circuitando gli	
	spettacoli realizzati dagli organismi regionali, nazionali ed	
	esteri, nonché collaborando attraverso programmi concordati	
	con le autorità scolastiche e le Università;	
	- promuovere, gestire, organizzare festival e/o stagioni musi-	
	cali, teatrali e/o culturali in genere - anche pluridiscipli-	
	nari - in aree di interesse storico-turistico, architettonico	
	e paesaggistico, stimolando ed incrementando il turismo cultu-	
	rale;	

- favorire l'integrazione multietnica della cultura musicale;

- promuovere la progettualità regionale, interregionale e con Paesi confinanti, quale base per una progettualità europea, con organizzazione e gestione di programmi d'informazione e orientamento sull'europrogettazione culturale;

- svolgere attività di studio e ricerca nel settore dello spettacolo musicale;

- istituire, partecipare o coordinare residenze artistiche e culturali in ambito regionale, nazionale o internazionale;

- sostenere l'attività dei giovani musicisti - in particolare in formazione cameristica di quartetto d'archi -, nonché artisti in genere, anche tramite concessione in comodato d'uso gratuito beni mobili e/o immobili, da utilizzare per scopi di studio e crescita professionale.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che emergono dall'analitica descrizione dell'oggetto sociale.

ARTICOLO 4

Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei propri obiettivi, l'Associazione potrà svolgere, nel rispetto della vigente normativa di settore, attività strumentali e secondarie che saranno definite dall'organo amministrativo.

Tali attività diverse devono essere svolte secondo i criteri e

i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6 comma 1 D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. (in appresso anche "CTS").

ARTICOLO 5

Durata

L'Associazione ha durata indeterminata.

ARTICOLO 6

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è composto dal fondo di dotazione e dal fondo di gestione.

Il fondo di dotazione è costituito dai conferimenti, a qualsiasi titolo, di denaro, titoli o altri beni mobili o immobili, o altre utilità utilizzabili per il perseguimento degli scopi istituzionali, effettuati all'atto della costituzione dell'Associazione dai soci.

Il fondo di gestione è costituito:

- dai beni mobili e immobili, dalle elargizioni o dai contributi che perverranno a qualsiasi titolo all'Associazione con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dai conferimenti dei soci deliberati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio d'Amministrazione;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività dell'Associazione;

	- da ogni eventuale provento, contributo di natura non	
	corrispettiva, donazione, lascito o altra utilità	
	destinati all'attuazione degli scopi statutari;	
	- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie,	
	strumentali e connesse;	
	- dai fondi raccolti, anche in forma organizzata e	
	continuativa, nonché mediante sollecitazione al pubblico	
	o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi,	
	il tutto come in appresso precisato.	
	Ove iscritta, l'Associazione può svolgere attività di raccolta	
	fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse	
	generale, anche mediante sollecitazione al pubblico o	
	attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di	
	modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi	
	volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità,	
	trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il	
	pubblico, in conformità a quanto prescritto dal CTS.	
	L'Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da	
	suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla	
	restituzione del capitale finanziato.	
	L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati	
	obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al	
	versamento delle quote indicate all'articolo 9. É comunque	
	facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori	
	rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla normativa	

applicabile.

Ove ne ricorrano i presupposti, l'organo amministrativo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e ss. c.c.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate in genere, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 7

Scritture contabili ed esercizio finanziario

L'Associazione è tenuta alla redazione del bilancio d'esercizio, secondo le norme di legge vigenti in materia.

L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di aprile l'assemblea deve deliberare sulla bozza di bilancio presentata dagli amministratori, in presenza dell'organo di controllo e/o dell'organo di revisione, ove nominati.

É vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, ai lavoratori e collaboratori, agli amministratori e agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso

di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 8

Libri sociali obbligatori

L'Associazione, oltre alle scritture contabili indicate all'art. 7, deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Artistico;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione e di controllo, ove nominati;
- f) il registro dei volontari, ove presenti.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, tramite richiesta al Consiglio di Amministrazione; detta richiesta deve essere necessariamente inviata a mezzo PEC o raccomandata con A.R.

ARTICOLO 9

Soci dell'associazione - Volontari

Possono ottenere la qualifica di socio, a seguito di delibera-

	zione del Consiglio di Amministrazione, tutte le persone fisi-	
	che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni econo-	
	omiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura, o giuridi-	
	che, nel rispetto dei limiti di legge tempo per tempo vigenti.	
	I soci si dividono in:	
	- Soci costituenti, coloro che sottoscrivono l'atto	
	costitutivo;	
	- Soci sostenitori, coloro che danno un contributo finanziario	
	di particolare rilievo, in grado di contribuire in maniera	
	sostanziale alle spese sostenute dall'Associazione per le sue	
	attività;	
	- Soci ordinari, coloro che versano la quota associativa ed	
	eventuali ulteriori contributi di non particolare rilievo;	
	- Soci giovani, le persone fisiche associate di età inferiore	
	agli anni 35 (trentacinque).	
	Agli appartenenti a ciascuna categoria di soci potranno essere	
	riservati specifici benefici connessi all'attività	
	dell'Associazione.	
	Hanno diritto di voto esclusivamente i soci in regola con gli	
	adempimenti previsti.	
	I soggetti che intendono aderire all'Associazione devono	
	presentare apposita domanda al Consiglio di Amministrazione.	
	La deliberazione in merito all'approvazione della domanda di	
	ammissione è comunicata all'interessato, anche in via	
	informale purché sia possibile fornirne la prova, ed annotata	

	nel libro degli associati. In caso contrario, l'organo	
	amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può,	
	entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di	
	rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea,	
	che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente	
	convocata, in occasione della sua successiva convocazione.	
	L'assunzione della qualità di socio è subordinata al previo	
	versamento all'Associazione di una somma di denaro il cui	
	importo è stabilito dall'organo amministrativo. La quota	
	associativa è intrasmissibile e non è prevista la	
	rivalutabilità della stessa.	
	Ogni socio è obbligato al versamento, con cadenza annuale,	
	all'Associazione di una somma di denaro il cui importo è	
	stabilito dall'organo amministrativo. L'obbligo del versamento	
	della quota associativa decorre il primo giorno di ciascun	
	esercizio: tutti coloro che risultano essere soci a tale data	
	sono tenuti al versamento della quota.	
	L'Associazione può avvalersi di <u>volontari</u> nello svolgimento	
	delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito	
	registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non	
	occasionale. L'attività del volontario non può essere	
	retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al	
	volontario possono essere rimborsate dall'Associazione	

soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ARTICOLO 10

Esclusione e recesso

L'Assemblea decide l'esclusione dei soci per gravi e reiterati casi di inadempimento agli obblighi derivanti dal presente statuto, tra i quali, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti dovuti;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri componenti dell'Associazione;
- comportamento contrario all'immagine e alle finalità dell'Associazione.

Per deliberare l'esclusione di un socio costituente sarà necessario il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli associati.

I soci possono, in ogni momento, recedere, anche senza causa, dall'Associazione ai sensi dell'art. 24 del codice civile, fermo restando il dovere di adempimento alle obbligazioni

assunte.

La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata A/R o a mezzo P.E.C. ed ha efficacia immediata, dal momento della ricezione da parte dell'Associazione.

ARTICOLO 11

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Tesoriere, ove nominato;
- il Comitato Artistico, ove nominato;
- l'Organo di controllo, ove nominato nei casi previsti dalla legge;
- l'Organo di revisione legale dei conti, ove nominato nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 12

Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i soci ed esercita le seguenti funzioni:

- 1) approva in via ordinaria il bilancio d'esercizio e gli altri documenti contabili indicati all'art. 7;

	2) delibera in via straordinaria sulle proposte di modifica dello statuto;	
	3) nomina e revoca, in via ordinaria, i componenti degli organi sociali, nonché il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove necessario;	
	4) delibera, in via ordinaria, sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;	
	5) delibera, in via ordinaria, sull'esclusione degli associati;	
	6) delibera, in via straordinaria, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;	
	7) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in subordine, dal soggetto designato dall'assemblea stessa ed è convocata almeno una volta all'anno. Il Presidente è assistito, nella redazione del verbale, da un Segretario o dal Notaio.	
	L'assemblea è convocata dal Presidente con preavviso di almeno otto giorni, salvo casi straordinari di convocazione, mediante qualsiasi mezzo, anche digitale, di cui sia possibile avere prova dell'avvenuto ricevimento.	

	L'Assemblea si tiene nel Comune dove è posta la sede legale o	
	altrove, purché in Italia o in altro Paese appartenente	
	all'Unione Europea, in Svizzera o nel Regno Unito.	
	Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno	
	un mese nel libro degli associati. Ciascun associato ha un	
	voto.	
	Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un	
	altro associato mediante delega scritta, nei limiti di cui al-	
	le vigenti disposizioni normative in materia.	
	In prima convocazione, le sedute dell'assemblea sono	
	validamente costituite qualora sia presente la maggioranza dei	
	suoi componenti; in seconda convocazione, l'assemblea è	
	validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.	
	Salvo i diversi casi previsti dalla legge o dal presente	
	Statuto, l'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole	
	della maggioranza dei presenti; l'assemblea straordinaria	
	delibera con il voto favorevole della maggioranza degli	
	associati. Per deliberare lo scioglimento, in via diretta o	
	indiretta, dell'Associazione è in ogni caso necessario il voto	
	favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.	
	ARTICOLO 13	
	Consiglio di Amministrazione	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero	
	variabile di membri stabilito dall'Assemblea in occasione	

	della nomina.	
	In sede di sottoscrizione dell'atto costitutivo il Consiglio	
	di Amministrazione è nominato dai soci costituenti.	
	La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone	
	fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici	
	associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Non	
	potrà essere eletto alla carica di amministratore coloro che	
	abbiano procedimenti penali in corso o condanne provvisorie o	
	definitive a proprio carico.	
	I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in	
	carica per quel periodo di tempo che verrà stabilito	
	dall'Assemblea all'atto della nomina, e sono rieleggibili.	
	In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di	
	un Consigliere, ad esso subentra il primo tra coloro che sono	
	risultati "non eletti" in occasione delle procedure di nomina	
	dell'organo, purché nell'ordine di preferenza da esse	
	risultante. Ove non sia praticabile detta procedura, decadrà	
	l'intero Consiglio di Amministrazione e l'assemblea dovrà	
	essere convocata con la massima urgenza consentita per	
	procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo.	
	Per lo svolgimento della carica di membro del Consiglio di	
	Amministrazione non possono essere attribuiti compensi	
	individuali, fatto salvo il rimborso delle eventuali spese	
	strettamente connesse allo svolgimento delle attività	
	istituzionali che siano adeguatamente documentate.	

Il Consiglio di Amministrazione esercita le seguenti funzioni:

1) propone all'assemblea, per la successiva approvazione, la bozza di bilancio d'esercizio e gli altri documenti contabili indicati all'art. 7 e, a seguito dell'approvazione, provvede ai depositi previsti dalla legge;

2) delibera sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e sulla vendita di immobili e sulla destinazione degli stessi, ovvero delle somme ricavate;

3) determina i criteri in base ai quali è possibile acquisire la qualità di socio;

4) compie qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;

5) approva le proposte artistiche formulate dal Comitato Artistico, salvo che le stesse non siano già state preventivamente approvate;

6) svolge ogni ulteriore compito ad esso affidato dalla legge o dal presente statuto e non riservato all'Assemblea.

Il consiglio di amministrazione viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza, con indicazione della data, del luogo e dell'ora della riunione, nonché dell'ordine del giorno.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide,

	anche senza convocazione formale, qualora intervengano tutti i	
	consiglieri in carica e quando siano presenti o informati del-	
	la riunione i membri dell'organo di controllo, se nominato.	
	Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma	
	collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei	
	suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei	
	presenti. In caso di parità, la deliberazione deve intendersi	
	non approvata.	
	Il Consiglio di amministrazione può attribuire a uno o più dei	
	suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei	
	(mediante apposite procure) il potere di compiere determinati	
	atti o categorie di atti in nome e per conto della Associazio-	
	ne.	
	Il potere di rappresentanza è attribuito al Presidente e agli	
	Amministratori delegati, ove nominati.	
	Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è	
	generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono	
	opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico	
	Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne	
	erano a conoscenza.	
	ARTICOLO 14	
	Presidente del Consiglio di amministrazione	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il	
	Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione	

della nomina del Consiglio. Lo stesso dura in carica per quel periodo di tempo che verrà stabilito all'atto della nomina ed è rieleggibile.

Egli presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea; cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali e altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività dell'Associazione.

ARTICOLO 15

Tesoriere

Ove non sia nominato un Organo di controllo né un Revisore, il Consiglio di Amministrazione può nominare, tra i soci dell'Associazione, ove ne ravvisi l'opportunità, un Tesoriere. L'incarico di Tesoriere è sempre svolto a titolo gratuito, salvo il rimborso delle eventuali spese strettamente connesse allo svolgimento delle attività istituzionali che siano adeguatamente documentate

Il Tesoriere, ove nominato:

- a) cura, sotto il costante controllo del Consiglio di Amministrazione, la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;
- b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili.

ARTICOLO 16

	Organo di controllo	
	Sussistendone l'obbligo di legge, o su conforme deliberazione	
	dell'Assemblea, l'Associazione nominerà un organo di control-	
	lo, anche monocratico, ai sensi delle vigenti norme in materia	
	di Enti del Terzo Settore.	
	L'organo di controllo dura in carica per tre esercizi e scade	
	in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione	
	del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della sua	
	carica.	
	Ove nominato, l'organo di controllo avrà competenze e poteri	
	previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in mate-	
	ria di Enti del Terzo Settore.	
	Ai membri dell'organo di controllo potrà essere attribuito un	
	compenso, proporzionato all'attività svolta, alle responsabi-	
	lità assunte e alle specifiche competenze, determinato	
	dall'Assemblea all'atto della loro nomina.	
	ARTICOLO 17	
	Revisione legale dei conti	
	L'Associazione dovrà nominare un revisore legale dei conti o	
	una Società di revisione legale iscritti nell'apposito regi-	
	stro quando ne sussista la necessità di legge, qualora non in-	
	tenda attribuire dette competenze all'organo di controllo.	
	Articolo 18	

	Comitato Artistico	
	Il Consiglio di Amministrazione può nominare, tra i propri	
	membri e/o tra i soci dell'Associazione, il Comitato Artisti-	
	co.	
	Esso è composto da un numero variabile di membri, stabilito	
	all'atto della nomina, che durano in carica fino a dimissioni	
	o revoca da parte del Consiglio di Amministrazione, anche sen-	
	za che ricorra giusta causa e senza diritto a risarcimento	
	danni, e comunque non oltre la durata del Consiglio di Ammini-	
	strazione. Essi sono rieleggibili. I membri del Comitato Arti-	
	stico dovranno possedere comprovate esperienze nell'ambito	
	delle attività di cui all'oggetto sociale dell'Associazione.	
	In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di	
	uno o più membri, il Consiglio di Amministrazione potrà	
	decidere se dar luogo a sostituzione o meno, sino a che il	
	Comitato Artistico sia composto da almeno due membri. Ove	
	rimanga solo un membro, il Consiglio di Amministrazione dovrà	
	necessariamente provvedere tempestivamente alla nomina di	
	almeno un ulteriore membro.	
	Il Comitato Artistico esercita le seguenti funzioni:	
	- provvede all'organizzazione, alla gestione e alla realizza-	
	zione di manifestazioni culturali, spettacoli teatrali, opere	
	liriche, balletti, concerti, rassegne cinematografiche, mo-	
	stre, eventi culturali in genere, festival e/o stagioni musi-	
	cali, teatrali e/o culturali in genere - anche pluridiscipli-	

nari - in aree di interesse storico-turistico, architettonico e paesaggistico, anche assumendone la direzione artistica, stimolando ed incrementando il turismo culturale;

- in generale svolge ogni altra attività di natura artistica o culturale che sia ad esso affidata dal Consiglio di Amministrazione. Le modalità di svolgimento dell'attività del Comitato Artistico possono essere regolate da un Regolamento interno, predisposto dal Consiglio di Amministrazione; in caso contrario, si applicano le disposizioni statutarie e di legge relative al Consiglio di Amministrazione, per quanto compatibili.

ARTICOLO 19

Modalità di svolgimento delle riunioni

E' possibile tenere le riunioni degli organi sociali, ivi compresa l'Assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; in caso contrario, la riunione sarà ugualmente valida e il verbale dovrà essere redatto e sottoscritto in via differita;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accerta-

	re l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento	
	della riunione, constatare e proclamare i risultati della	
	votazione;	
	c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verba-	
	lizzazione;	
	d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	
	scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o tra-	
	smettere documenti.	
	ARTICOLO 20	
	Scioglimento dell'associazione	
	In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è	
	devoluto, previo parere positivo degli Uffici competenti, e	
	salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti	
	del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea o,	
	in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.	
	La devoluzione avverrà a seguito di deliberazione dell'Assem-	
	blea, che provvederà anche alla nomina del liquidatore.	
	ARTICOLO 21	
	Clausola di rinvio	
	Per quanto non previsto dal presente statuto e dall'atto co-	
	stitutivo si applicano gli articoli 14 e seguenti del codice	

civile e le altre norme vigenti in materia di Terzo Settore.

F.TO DIGITALMENTE Massimo PAPARO